



COMUNE DI ALASSIO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2025

INDICE

<i>Capo I - Norme generali</i>	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI	4
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	4
<i>Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	5
ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE	5
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	5
ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE	5
ART. 7 - AREE E SITI PREFERENZIALI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 8 - MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI	6
ART. 9 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	7
ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	7
<i>Capo III - Procedure autorizzative</i>	8
ART. 11 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 12 - PROGETTAZIONE	8
ART. 13 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE E TEMPORANEE.....	8
<i>Capo IV - Risanamento ambientale</i>	9
ART. 14 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
<i>Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	9
ART. 15 - REGISTRO	9
ART. 16 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	10
ART. 17 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	10
<i>Capo VI - Disposizioni e sanzioni</i>	10
ART. 18 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	10
<i>Capo VII - Esclusioni</i>	10
ART. 19 - ESCLUSIONI	11
<i>Capo VIII - Norme Transitorie</i>	11
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI	11

Capo I - Norme generali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 21/06/1999 così come modificata dalla Legge n. 41 del 20 dicembre 1999 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 68 del 03/02/2004, l'Art. 11 della Legge Regione Liguria n.10/2012, così come modificata con l'Art. 6 della Legge Regionale 6/2/2020 n.1.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";
- g) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- h) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017;
- i) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- j) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- k) Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- l) Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";
- m) Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- n) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300

GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza al quadro normativo di cui all'art.1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento ai siti sensibili, e nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, che consenta di individuare localizzazioni comunque idonee, eventualmente anche alternative a quelle proposte dai gestori, ad assicurare agli operatori la copertura del servizio;
- d) attivare strumenti tecnici in grado di garantire localizzazioni o soluzioni alternative alle richieste dei soggetti concessionari, che assicurino il medesimo effetto in termini di obiettivi di fruibilità dei servizi connessi ai sistemi tecnologici, al fine di tutelare quelle aree del territorio di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero per proteggere, puntando alla minimizzazione, la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
- e) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- f) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- g) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio generale di minimizzazione, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- i) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità;
- j) garantire la partecipazione e l'informazione alla popolazione eventualmente anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio. A tale scopo, è obiettivo dell'Ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici, con l'impegno di rendere noto, tramite validi mezzi di comunicazione quali il sito internet del Comune o altri ritenuti opportuni, ogni superamento del valore di campo elettrico rispetto ai valori indicati dalla normativa nazionale. Il valore suddetto indica il parametro oltre il quale l'Amministrazione avvia automaticamente i meccanismi di informazione, riservandosi comunque di attivare qualunque altra azione tesa alla tutela della salute e della cittadinanza.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari.

2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n.120.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati siti sensibili:

1. Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
2. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale nei limiti e ambiti descritti all'Art. 40 del D.L. n.77/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e all'art. 18 del DL n. 13/23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/03/23.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile o per la diffusione irradiata dei servizi di connettività, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralici o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
2. L'assimilazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al presente Regolamento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è statuita dall'articolo 43, comma 4, D.Lgs. 8/11/2021, n.207.

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso criteri di indirizzo, individua le aree preferenziali per l'installazione degli impianti. I siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate, quale parte integrante del presente Regolamento, sono e finalizzati prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, Legge n.120/2020 e Legge n. 41/2023 e l'art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024), a parità di condizioni per la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo annuali dagli operatori.
2. I criteri generali per le individuazioni delle soluzioni localizzative sono:

- a) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili".
- b) Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- c) Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti ulteriori criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - AREE E SITI PREFERENZIALI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene tenendo conto delle esigenze di completamento delle reti, comunicati al Comune con i piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".
3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
5. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni".
6. Tali individuazioni prendono spunto dalle esigenze manifestate dagli operatori attraverso la presentazione dei programmi di sviluppo annuali e vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
7. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.
8. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione (impianti cosiddetti "a bassa potenza", come specificati dalla normativa vigente) devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
9. Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche, con particolare riferimento ai siti sensibili.

ART. 8 - MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. Nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, per la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10Watt) è prevista la procedura di cui agli Artt. 44, 45, 46 e 47

del Dlgs 259/03 e ss.ii e mm., e così come specificato dall'art. 14, comma 10-ter, legge n. 221 del 2012 e all'art. 1 Comma 20 punto d) del DLgs n. 48/2024.

2. Per la realizzazione di impianti con potenza in singola antenna compresa tra 10 e 20 W viene richiesta la documentazione tecnica di cui al Decreto Dirigenziale Settore Politiche e Programmi Ambientali n. 440 del 14/03/2003 della Regione Liguria

ART. 9 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo standard di programmazione (microimpianti), devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. I nuovi siti preferenziali individuati sulla base dei piani e programmi di sviluppo annuali depositati dagli operatori, ed in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento, vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni".

3. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.

4. I Programmi annuali, qualora comportino una modifica della Mappa delle Localizzazioni allegata al presente Regolamento, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, altrimenti è sufficiente una delibera della Giunta. I Programmi approvati vengono resi pubblici nei modi e mezzi individuati. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 11 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal DLgs 207/21 e dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41 dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024 e dalla Legge n.95 del 04/07/2024.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

Tali istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione coinvolta nel procedimento. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del DLgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

4. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte dell'ARPA, secondo la normativa vigente.

ART. 12 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di perfezionare il procedimento abilitativo, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda, la segnalazione e/o comunicazione accompagnata dalla documentazione prevista, a seconda dei casi, agli artt. 44 e successivi del DLgs 259/03 e ss. ii e mm..

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 13 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE E TEMPORANEE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni temporanei come disciplinato dall'art. 47 DLgs. 259/03, così come modificato dal DLgs. 8/11/2021, n.207.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti temporanei devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

3. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto Art. 47 Comma 2 DLgs. 259/2003.

5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento.

6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

7. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 14 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei limiti assentibili previsti dalla normativa vigente, il Gestori interessati devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei valori di cui al comma 1.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. Liguria relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 15 - REGISTRO

1. L'ufficio Comunale competente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
3. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

ART. 16 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può attivare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere conosciuto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Liguria verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 17 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero competente in tema di ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 18 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.ii. e mm., e da eventuale nuova normativa, nazionale e regionale, vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Capo VII - Esclusioni

ART. 19 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti da radioamatori, militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.